UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON INCLUSIONE

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

LINEE GUIDA PER GLI OPERATORI

SOMMARIO

1. Presentazione…… 2
2. Funzioni dei Comuni e degli Ambiti territoriali per l'attuazione del REI…… 2
3. Il passaggio dal SIA al REI…… 2
4. Destinatari e requisiti del REI…… 4
5. Decorrenza e modalità di calcolo del beneficio economico…… 8
6. Presentazione della domanda …… 12
7. Riconoscimento e modalità di erogazione del REI…… 14
8. Il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa…… 17
9. Sanzioni e/o sospensioni del beneficio economico…… 19
10. Compatibilità con lo svolgimento dell'attività lavorativa…… 22
11. Integrazione del REI con le misure regionali…… 24

1. Presentazione

Il Reddito di inclusione /REI) è la misura nazionale di contrasto alla povertà che può essere richiesta dal 1° dicembre 2017. Si compone di due parti:

1. un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
2. un **progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa** volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Dal 1° gennaio 2018 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). La norma che ha dato attuazione alla misura è il Decreto Legislativo 147 del 2017.

2. Funzioni dei Comuni e degli Ambiti territoriali per l'attuazione del REI

I Comuni, in forma singola o associata, sono con l'INPS i soggetti attuatori della misura. In particolare i Comuni, coordinati a livello di Ambiti territoriali, sono responsabili della definizione dei progetti personalizzati di attivazione sociale e lavorativa, ovvero della presa in carico dei nuclei familiari attraverso un'analisi multidimensionale delle problematiche e dei bisogni (Cfr. par. 10). Gli Ambiti territoriali, inoltre, identificano i **punti di accesso al REI** presso i quali è offerta informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della domanda.

Le funzioni dei Comuni e degli Ambiti territoriali per l'attuazione della nuova misura di contrasto alla povertà riguardano in particolare i seguenti aspetti.

- **Attività di comunicazione istituzionale:** favoriscono la conoscenza del REI tra i potenziali beneficiari anche mediante campagne informative;
- **Funzioni di raccordo con altri enti e amministrazioni** coinvolgendo gli organismi del Terzo settore, le parti sociali, altri organismi produttivi del territorio e della comunità territoriale;
- **Funzioni di verifica sul possesso dei requisiti di residenza e cittadinanza del REI da parte dei nuclei familiari ed altri controlli di competenza** riguardanti ad esempio l'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto alla dichiarazione ISEE che determina l'effettiva situazione di bisogno;
- **Funzioni di programmazione** declinando la specifica sezione del piano di zona dedicata al contrasto alla povertà;
- **Funzioni di facilitazione** per l'accesso dei beneficiari al REI o ad altre prestazioni sociali di cui i Comuni sono titolari.

3. Il passaggio dal SIA al REI

Dal 1° novembre 2017 il SIA non può più essere richiesto. Coloro che stanno già beneficiando del SIA continueranno a percepire il relativo beneficio economico per tutta la durata e secondo le modalità previste, con una novità: a partire dal 1° gennaio 2018 la Carta SIA è stata abilitata ai prelievi di contante entro il limite previsto per il REI (240 euro al mese).

Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, possono richiedere la **trasformazione del SIA in REI** secondo le modalità esposte nella Circolare n. 172 dell'INPS. In ogni caso la durata complessiva di fruizione dei benefici SIA+REI non può superare la durata massima del REI pari a 18 mesi. Nel caso di trasformazione del SIA al REI, fino al raggiungimento del periodo massimo di durata del SIA, vale a dire 12 mesi, verrà garantito il mantenimento del beneficio economico che nel momento della trasformazione risulta essere il più favorevole. Naturalmente, se una volta passati al REI la condizione economica del nucleo dovesse cambiare, l'importo del beneficio sarà adeguato in maniera corrispondente. Nel calcolo dei 12 mesi si tiene conto dei bimestri SIA già riconosciuti nel periodo precedente a quello della trasformazione da SIA in REI. A partire dalla tredicesima mensilità verrà erogato il beneficio economico previsto per il REI fino al raggiungimento del limite massimo previsto, vale a dire 18 mesi.

Coloro che stanno percependo il SIA possono presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al termine della percezione del SIA. L'intero periodo di fruizione del SIA deve essere, in ogni caso, dedotto dalla durata del REI (articolo 25 del D.lgs. n. 147 del 2017). Dalla durata massima del REI devono essere, cioè, sottratti i mesi per i quali si sia già fruito del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), anche se la domanda di REI viene presentata quando si è conclusa l'erogazione del SIA. Non è previsto un intervallo di tempo massimo dalla conclusione del SIA per tale sottrazione.

Coloro che hanno esaurito la fruizione del SIA alla data del 1° dicembre 2017 (sesto bimestre di SIA terminato ad ottobre 2017) e che hanno presentato domanda di REI a dicembre 2017, se sono in possesso dei requisiti per la concessione del REI hanno diritto a:

- l'erogazione di un bimestre aggiuntivo di SIA (13^ e 14^ mensilità);
- l'erogazione di 4 mesi di REI (dal 15° al 18° mese).

Un importante aspetto da tenere in considerazione nel momento del passaggio da una prestazione all'altra è l'adeguamento del progetto personalizzato.

Se i beneficiari SIA presentano domanda di REI possono verificarsi le seguenti situazioni:

Presentazione domanda REI	Tipologia	Durata	Importo
Dal 1° al 5° bimestre SIA	Trasformazione del SIA in REI	Ai 18 mesi di REI vanno sottratti i mesi di SIA già percepiti	Quello del beneficio maggiore tra il SIA e REI fino al raggiungimento della durata di 12 mesi; dal 13° importo del REI
Nel 6° bimestre	Continuità SIA-REI	Ai 18 mesi di REI vanno sottratti i 12 mesi percepiti a titolo SIA	Sempre quello REI
Dopo il 6° bimestre o comunque dopo il termine del SIA per decadenza	REI	Ai 18 mesi di REI vanno sottratti i mesi percepiti a titolo SIA	REI

Si precisa che, a seguito della periodicità bimestrale di erogazione del SIA, laddove la domanda di REI venga presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la stessa (ove accolta) avrà decorrenza dal mese successivo a quello di conclusione del bimestre SIA.

Se una domanda SIA è stata revocata, il nucleo familiare deve aspettare tre bimestri dall'ultimo accredito SIA prima di presentare domanda REI.

Alcune rilevanti differenze da evidenziare della nuova misura REI rispetto al SIA:

- nella platea di riferimento del REI si aggiungono i disoccupati ultra cinquantacinquenni;
- tra i requisiti di accesso al REI non è più prevista la scala di valutazione del bisogno prevista per il SIA. Per selezionare i beneficiari tra i più bisognosi si fa riferimento ai diversi indicatori che compongono l'ISEE (nel caso del SIA, era prevista un'unica soglia ISEE a 3.000 euro) e inoltre è stato introdotto l'ISRE, vale a dire l'Indicatore reddituale dell'ISEE (ISR) diviso per la scala di equivalenza ISEE al netto delle maggiorazioni (cfr. paragrafo 4.2);
- nella determinazione del beneficio economico del REI si tiene conto della percezione da parte dei componenti il nucleo di altri trattamenti assistenziali, ad esclusione di quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, e di eventuali redditi rilevati nell'ISEE (ISR). Invece, nella determinazione del beneficio economico connesso al SIA si teneva conto solo dell'eventuale percezione della carta acquisti ordinaria, del bonus bebè e dell'assegno al nucleo con tre figli minori;
- nel REI i trattamenti assistenziali, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, vengono considerati ai fini del calcolo del beneficio economico, invece nel SIA l'assunzione di trattamenti sopra una data soglia era considerato solo come requisito di accesso.

4. Destinatari e requisiti del REI

Il REI viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di particolari requisiti di **residenza e soggiorno, familiari**, nonché ulteriori requisiti concernenti la **condizione economica** del nucleo familiare. Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno e il nucleo familiare deve possedere i requisiti economici e gli altri requisiti (incompatibilità con la fruizione di ammortizzatori sociali e con il possesso di natanti e di autoveicoli e motoveicoli di recente prima immatricolazione). I requisiti familiari, invece, devono essere posseduti solo al momento di presentazione della domanda. Pertanto, se ad esempio l'unico minorenne nel nucleo familiare diventa maggiorenne nel corso dell'erogazione del beneficio, il nucleo non perde il diritto a beneficiare della misura.

- **Requisiti di residenza e di soggiorno**

  Il richiedente deve essere congiuntamente:

  - cittadino dell'Unione (o familiare di un cittadino dell'Unione in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente) ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria); per familiare di cittadino dell'Unione si intende il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge

e gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge (ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri");

- residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.

- **Requisiti familiari**
  Il nucleo familiare, la cui composizione risulti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), deve trovarsi, al momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
  - presenza di un componente di età **minore di anni 18**;
  - presenza di una **persona con disabilità** e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore (per persona con disabilità si intende la persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilità media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE e risultante dalla DSU);
  - presenza di una **donna in stato di gravidanza** accertata (la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto deve essere rilasciata da una struttura pubblica, va allegata alla richiesta del beneficio, che può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto);
  - presenza di almeno **un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni**, che si trovi in stato di disoccupazione.

Con le risorse aggiuntive previste nella legge di bilancio 2018, dal 1° luglio 2018 il REI diventerà universale: verranno cioè meno i requisiti familiari e resteranno solo i requisiti economici.

Il Decreto legislativo 147 del 2017 considera quale 'Nucleo Familiare Beneficiario' il nucleo familiare del richiedente, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, selezionato quale beneficiario del Reddito d'inclusione (REI). Pertanto, per determinare la composizione dello stesso, vale quanto stabilito dal Regolamento ISEE, DPCM 159/2013.

- **Requisiti economici:** il nucleo familiare del richiedente deve essere, per l'intera durata del beneficio e congiuntamente, in possesso di:
  1. un valore dell'**ISEE**, in corso di validità, **non superiore ad euro 6.000**;
  2. un valore dell'**ISRE** ai fini REI (l'indicatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) **non superiore ad euro 3.000**;
  3. un **valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000**;
  4. **un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti corrente, etc.), non superiore ad una soglia di euro 6.000**, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, **fino ad un massimo di euro 10.000**.

Come si verificano i requisiti economici

4.1. ISEE

I requisiti economici sono verificati dall'INPS sulla base dei dati delle dichiarazioni ISEE.
L'ISEE deve essere in corso di validità al momento della presentazione della domanda e deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sospensione del beneficio, pertanto:

- chi ha presentato domanda di REI nel mese di dicembre 2017 deve rinnovare l'ISEE entro la fine di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio;
- chi presenta domanda di REI dal 1° gennaio 2018, deve essere in possesso dell'attestazione ISEE 2018.

Per le mensilità in cui il nucleo familiare risulta privo di un ISEE in corso di validità, l'erogazione del beneficio economico viene sospesa.

Vengono presi in considerazione diversi tipi di ISEE a seconda della composizione del nucleo familiare:

- **ISEE minorenni**, nel caso in cui nel nucleo siano presenti minorenni (l'ISEE minorenni generalmente coincide con l'ISEE ordinario; fa eccezione il caso in cui ci sia un genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto il figlio);
- **ISEE ordinario** negli altri casi;
- **ISEE corrente**, ove ricorrano le condizioni per aggiornare l'ISEE ordinario o l'ISEE minorenni.

Nel caso in cui il nucleo familiare richiedente/beneficiario dovesse presentare un ISEE corrente e/o compilare la sezione o il modulo REI-com (cfr. par. 10), si terrà conto dei nuovi valori ai fini dell'accesso al beneficio o per il mantenimento dello stesso, con particolare riferimento all'ISEE e all'ISRE.

In caso di presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni che non abbiamo entrambi i genitori in comune, verrà considerato il più favorevole tra gli eventuali differenti indicatori ISEE minorenni.

In presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità l'INPS si avvarrà del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal DPCM n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione volta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Se la documentazione non perviene entro trenta giorni dalla richiesta, la domanda è respinta.

Per un riscontro sul possesso dei requisiti economici, la piattaforma INPS renderà disponibili i valori dei relativi indicatori. In particolare sarà evidenziato il requisito ISRE ai fini REI, il cui valore non è presente nell'attestazione ISEE.

4.2. ISRE

L'ISRE è l'**Indicatore della Situazione Reddituale Equivalente.** Si calcola dividendo il valore dell'ISR (l'Indicatore della Situazione Reddituale) per il parametro della scala di equivalenza, determinato in base al numero dei componenti del nucleo familiare, senza tener conto di eventuali maggiorazioni.

ISR e Parametro della scala di equivalenza

Entrambi i valori sono indicati nell'attestazione ISEE

ATTESTAZIONE ISEE

ISR

Parametro della scala di equivalenza

1 - MODALITA DI CALCOLO ISEE ORDINARIO	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ xxxxx,xx
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ xxxxx,xx
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- xxxxx,xx
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	xxxxx,xx
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ xxxxx,xx
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- xxxxx,xx
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ xxxxx,xx
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- xxxxx,xx
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	xxxxx,xx
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	xxxxx,xx
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		x,xx
	Eventuali maggiorazioni applicate		x,x
	Valore della scala di equivalenza		x,xx

Numero componenti	Parametro scala di equivalenza ISEE
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6 o più	3,20

ATTENZIONE: per il REI va sempre presa in considerazione la voce «**Parametro calcolato in base al numero dei componenti del nucleo**», che corrisponde alla scala di equivalenza **senza le eventuali maggiorazioni applicate**

Esempi:

- coppia con 1 figlio e ISR 2.100 € → 2.100 : 2,04 (parametro scala di equivalenza per 3 componenti) = **ISRE 1.029 € → può presentare domanda**
- coppia con 2 figli e ISR 2.500 € → 2.500 : 2,46 (4 componenti) = **ISRE 1.016 € → può presentare domanda**
- coppia con 1 figlio e ISR 6.500 € → 6.500 : 2,04 (3 componenti) = **ISRE 3.186 € → NON può presentare domanda**
- coppia con 2 figli e ISR 8.000 € → 8.000 : 2,46 (4 componenti) = **ISRE 3.252 € → NON può presentare domanda**

COME SI CALCOLANO L'ISEE E L'ISRE PER COLORO CHE HANNO GIA' BENEFICIATO DEL SIA, DELL'ASDI E DELLA CARTA ACQUISTI

ATTENZIONE

Si precisa, che ai soli fini della verifica dei requisiti per il diritto al REI, dal valore risultante dall'attestazione ISEE e dall'ISRE verrà sottratto l'ammontare dei trattamenti SIA, ASDI e Carta acquisti (rapportato alla scala di equivalenza) eventualmente percepiti nell'anno di riferimento della DSU (**ISEE ricalcolato**). In via esemplificativa, pertanto, in caso di domanda di REI presentata nel corso del mese di gennaio 2018, verrà sottratto l'importo del beneficio carta acquisti corrispondente a quello eventualmente erogato nel corso del 2016. Anche tale valore sarà reso disponibile in procedura.

Si precisa che se il valore dell'ISEE e dell'ISRE dovessero essere superiori alle relative soglie ma i valori così ricalcolati dovessero essere inferiori, il nucleo familiare sarà ammesso ai benefici fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa. Si fa riferimento all'ISEE e all'ISRE ricalcolati anche nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito, nell'anno precedente la presentazione della DSU, le misure regionali che ampliano la platea dei beneficiari SIA/REI o prevedano l'incremento del beneficio (attualmente: "RED" in Puglia, "MIA" in Friuli Venezia Giulia, "RES" in Emilia Romagna)

4.3. Valore del patrimonio immobiliare

Il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, non superiore a 20.000 euro, è quello ai fini IMU, calcolato sottraendo, nel caso di mutuo immobiliare, la quota capitale residua del mutuo (vedi quadro FC3 della DSU).

4.4. Valore del patrimonio mobiliare

Per patrimonio mobiliare si intendono i valori del patrimonio determinati ai fini ISEE (depositi, conti correnti, titoli) risultanti dalla relativa attestazione (vedi quadro FC2 della DSU). Per avere diritto al REI e per continuare a beneficiarne per l'intera durata, tali valori non devono superare:

- € 6.000 € nel caso di unico componente
- € 8.000 € per la coppia
- € 10.000 € per i nuclei con almeno 3 persone.

4.5. Altri requisiti

Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); pertanto non rientrano autoveicoli e motoveicoli acquistati usati nei 24 mesi antecedenti la richiesta, la cui "prima immatricolazione" fosse avvenuta in un periodo precedente i 24 mesi;
- non possieda imbarcazioni da diporto;
- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria (ASDI, Mobilità ordinaria o in deroga, Trattamenti speciali edili, ASpI, MiniASpI, Dis-coll, disoccupazione agricola). Tale requisito sarà verificato dall'INPS prendendo in considerazione gli ammortizzatori sociali erogati in presenza di situazioni di disoccupazione involontaria, riscontrando l'effettiva fruizione degli stessi. Sarà utilizzato il criterio di cassa, valutando il momento della effettiva percezione della prestazione di disoccupazione. Nel momento in cui viene riconosciuta la NASpI, il beneficio REI viene revocato definitivamente. In questo caso il beneficiario può presentare una nuova domanda REI quando termina di percepire la NASpI e, se in possesso di tutti i requisiti, essere ammesso al beneficio per una durata complessiva non superiore al periodo residuo di REI non goduto.

5. Decorrenza e modalità di calcolo del beneficio economico

Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene erogato per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. Superato il limite dei 18 mesi può essere rinnovato per non più di 12 mesi, ma solo dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.

Il beneficio economico del REI su base annua, in sede di prima applicazione, non può eccedere il valore annuo dell'assegno sociale incrementato del 10%, pari per l'anno 2018 a 6.477,90€ (ovvero 539,82 € al mese per i nuclei con 6 o più componenti).

Il REI è erogato mensilmente per un importo pari ad un dodicesimo del valore massimo riconoscibile su base annua.

Il soddisfacimento dei requisiti per il diritto al REI non necessariamente comporta il diritto al beneficio economico, in quanto questo è condizionato anche dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore della situazione reddituale (ISR), al netto dei trattamenti assistenziali in esso considerati.

L'ammontare del beneficio economico del REI viene infatti determinato integrando, fino alla soglia corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare, le risorse a disposizione delle famiglie.

Numero componenti	Parametro scala di equivalenza	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	1	2.250,00 €	187,50 €
2	1,57	3.532,50 €	294,38 €
3	2,04	4.590,00 €	382,50 €
4	2,46	5.535,00 €	461,25 €
5	2,85	6.412,50 €	534,37 €
6 o più	3,2	6.477,90 €	539,82 €

Il nucleo familiare ha quindi diritto al beneficio massimo mensile solo nel caso in cui non percepisce trattamenti assistenziali e redditi che contribuiscono a determinare l'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) adottato ai fini ISEE (non considerando i benefici assistenziali già sottratti). L'IRS tiene conto, tra l'altro, delle spese per l'affitto (che vengono sottratte dai redditi fino a un massimo di 7mila euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e della franchigia da redditi da lavoro dipendente (che vengono sottratti per il 20%, fino ad un massimo di 3mila euro).

Il valore del beneficio massimo mensile viene ridotto nei seguenti casi:

- in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di componenti il nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, il valore mensile del REI è ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti (tali trattamenti assistenziali devono essere trasmessi al Casellario dell'Assistenza da parte dei singoli enti erogatori, ivi compreso l'INPS);
- in caso di percezione di redditi da parte dei componenti il nucleo familiare, il beneficio economico del REI è ridotto del valore dell'ISR del nucleo familiare, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nel medesimo indicatore (in questo caso si tratta di tutti i trattamenti assistenziali, non rilevando la presenza della c.d. prova dei mezzi, ovvero la verifica della condizione economica).

La determinazione dell'ammontare del beneficio economico viene effettuata dall'INPS sulla base della dichiarazione ISEE e delle informazioni sui trattamenti erogati ai beneficiari del REI. In caso di variazione della composizione del nucleo familiare il beneficio economico sarà corrispondentemente rideterminato in base al nuovo numero dei componenti.

I trattamenti assistenziali considerati ai fini della determinazione del beneficio, nelle more dell'adozione della disciplina attuativa del Sistema informativo unitario dei servizi (SIUSS) di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 147 del 2017, sono soggetti all'obbligo di trasmissione ai sensi del Regolamento del Casellario dell'Assistenza (DM 16 dicembre 2014, n. 206) e dei successivi decreti direttoriali n. 8 del 10 aprile 2015 e n. 103 del 15 settembre 2016 da parte dei singoli enti erogatori.

5.1. Trattamenti assistenziali

Non tutte le prestazioni sociali agevolate, per le quali comunque permane un obbligo di comunicazione al SIUSS nelle modalità previste per il Casellario dell'Assistenza, rilevano ai fini del

calcolo del beneficio economico del REI. Vanno innanzitutto escluse le prestazioni che non costituiscono "trattamenti assistenziali" ovvero prestazioni erogate in forma diversa da quella dei "contributi economici", di cui alla sezione A1 della Tabella 1 del citato Regolamento attuativo del Casellario dell'Assistenza.

Inoltre, non si tiene conto dei trattamenti assistenziali non sottoposti alla prova dei mezzi, vale a dire quelli che non dipendono dalla condizione economica (ad esempio l'indennità di accompagnamento) e dei trattamenti di natura previdenziale (ad esempio la pensione di invalidità civile). Infine, non incidono sull'importo del beneficio i seguenti trattamenti assistenziali:

a) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
c) le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio economico del REI, individuate nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'articolo 6 a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
d) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
e) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi."

5.2. Alimentazione del SIUSS ai fini REI

Alla luce di tali esclusioni, con riferimento all'alimentazione del SIUSS, e cioè alla richiamata sez. A1 della Tabella 1 del Regolamento del Casellario, ai fini del calcolo del beneficio economico del REI rilevano solo una minoranza di prestazioni tra quelle elencate e, nella fattispecie solo quelle individuate dai codici da A1.01 ad A1.04. Le altre appaiono tutte riferibili a fattispecie escluse. Si tratta, infatti, o di erogazioni a fronte di spese sostenute (affitto, bollette, cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, servizio trasporto per persone con disabilità) o di riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi (contributi e integrazioni a rette varie, dagli asili nido ai centri diurni a quelli residenziali) o di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi (buoni spesa o buoni pasto, sostegno alla domiciliarità e all'autonomia personale, contributi per servizi alla persona, buono vacanze) o di prestazioni riconducibili ai tirocini finalizzati all'inclusione sociale (contributi per l'inserimento lavorativo) o di prestazioni che, pur sottoposte alla prova dei mezzi, non assumono carattere di "trattamenti assistenziali" (contributi economici non sottoposti alla prova dei mezzi, come quelli alle famiglie affidatarie; prestiti, il cui costo per l'amministrazione è tipicamente volto a fornire garanzie o agevolazioni nella restituzione; borse di studio, prioritariamente riferibili all'area del diritto allo studio).

Pertanto, per gli operatori degli Enti erogatori chiamati ad alimentare il Casellario dell'assistenza con riferimento ai trattamenti assistenziali erogati a livello locale, le uniche prestazioni rilevanti ai fini REI sono quelle individuate dal codice A1.04, denominate "Contributi economici a integrazione del reddito familiare" e descritte come "Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose".

Gli operatori degli Enti locali non devono inserire le informazioni relative alla carta acquisti, in quanto l'ente erogatore è l'INPS (codice A1.03), e anche le informazioni relative all'assegno per i

nuclei familiari con almeno tre figli minori e all'assegno di maternità di base (rispettivamente, codici A1.01 e A1.02), poiché si tratta di prestazioni il cui potere concessorio è in capo ai comuni, e le relative informazioni sono inviate al SIUSS direttamente dall'INPS, che è responsabile materiale del pagamento della prestazione.

Inoltre, il decreto legislativo n. 147 del 2017, all'art. 4, comma 2, specifica che "nel caso di erogazioni che hanno periodicità diversa da quella mensile, l'ammontare dei trattamenti considerato è calcolato posteriormente all'erogazione in proporzione al numero di mesi a cui si riferisce. In caso di erogazioni in una unica soluzione, incluse le mensilità aggiuntive erogate ai titolari di trattamenti con periodicità mensile, tali trattamenti sono considerati in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione per un dodicesimo del loro valore". Quindi trattamenti in questione, da considerare ai fini del calcolo del beneficio, sono quelli percepiti contestualmente alla percezione del beneficio economico del REI e quelli percepiti anteriormente che abbiano periodicità superiore a quella mensile che, rapportati al numero di mesi a cui la prestazione si riferisce, ricadono in ogni caso nel periodo di fruizione del REI. Ad esempio, con riferimento a quest'ultima fattispecie, una prestazione pari a 1.200 euro, erogata in una unica soluzione nel mese di ottobre 2017, sarà considerata in ciascuno dei dodici mesi successivi all'erogazione, ai fini dell'ammontare del beneficio economico del REI, per un dodicesimo. Pertanto, dal beneficio massimo mensile di 539,82 euro spettante a un nucleo composto da sei o più componenti, sarà sottratto un importo pari a 100 euro e al nucleo beneficiario in questione, se privo di altri redditi, sarà corrisposto un beneficio mensile pari a 439,82 euro fino a settembre 2018.

Sempre con riferimento all'esempio in questione, nel momento del caricamento delle informazioni nel Casellario dell'assistenza, nella Sezione 3 - Prestazioni sociali del Casellario dell'assistenza dovrà essere selezionato nel campo "2.3.1 Carattere prestazione", la voce "2. Occasionale (unica soluzione)", poi, nel campo "2.3.8" si dovrà indicare la data effettiva o prevista di erogazione della prestazione, nel campo "2.3.9" l'importo della prestazione. Si precisa che per le prestazioni occasionali non vanno compilati il campo "2.3.10" e il campo "2.3.11".

Invece, nel caso di una prestazione periodica, nella Sezione 3 - Prestazioni sociali del Casellario dell'assistenza, dovrà essere selezionato il campo "2.3.1 Carattere prestazione", la voce "1. Periodico", poi, nel campo "2.3.6" si dovrà indicare la data effettiva o prevista di inizio della prestazione, nel campo "2.3.7" la data effettiva o prevista di fine della prestazione, nel campo "2.3.10" i mesi di erogazione e nel campo 2.3.11 l'importo mensile erogato (importo totale/mesi totali di erogazione).

Al fine di consentire il calcolo corretto del beneficio economico REI ed evitare erogazioni di prestazioni indebite, è necessario che la trasmissione delle informazioni relative ai trattamenti in questione avvenga tempestivamente. Resta fermo l'obbligo previsto dalla disciplina vigente di trasmissione anche di tutte le altre prestazioni sociali pur non rilevanti ai fini REI. Si ricorda in proposito che l'art. 24, co. 5 del D.lgs. n. 147 del 2017 prevede che "il mancato invio dei dati e delle informazioni costituisce illecito disciplinare e determina, in caso di accertamento di fruizione illegittima di prestazioni non comunicate, responsabilità erariale del funzionario responsabile dell'invio".

5.3. Calcolo del beneficio

Nella piattaforma INPS è disponibile il dettaglio del calcolo del beneficio economico di ciascun richiedente e dei relativi importi eventualmente sottratti.

Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di calcolo del beneficio si veda anche l'approfondimento disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Presentazione della domanda

6.1 Punti per l'accesso al REI

La domanda per il REI deve essere presentata presso il Comune di residenza o presso specifici punti per l'accesso identificati dai Comuni, che si coordinano a livello di Ambiti territoriali. L'elenco di tali punti deve essere comunicato da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne darà diffusione sul proprio sito istituzionale. Per la fase di avvio della misura, i punti di accesso al REI sono gli stessi già utilizzati per il SIA, salvo diverso avviso del Comune da portare a conoscenza della cittadinanza.

Presso i Punti per l'accesso al REI si potranno avere informazioni, consulenza e orientamento sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, anche assistenza nella presentazione della domanda. Inoltre, il Comune può individuale altre strutture (es. CAF, patronati, ...) per la sola presentazione della domanda REI da parte dei cittadini.

La trasmissione delle domande all'INPS da parte dei Comuni potrà avvenire attraverso i seguenti canali:

a. inserimento manuale da web, attraverso l'applicazione messa a disposizione sul sito dell'INPS;
b. upload da web, attraverso la medesima applicazione;
c. cooperazione applicativa.

Tutte le indicazioni tecnico-procedurali sulle modalità di trasmissione delle domande tramite l'applicativo web, nonché sulle verifiche istruttorie automatizzate, sono contenute nel manuale tecnico presente nell'applicativo stesso.

Si rammenta, inoltre, che con Messaggio n. 4636 del 21 novembre 2017 sono state fornite dall'INPS le indicazioni tecniche ed il tracciato per l'utilizzo dell'upload e della cooperazione applicativa, come modalità di trasmissione delle domande all'Istituto.

La presentazione delle richieste di accreditamento ed il ritiro del PIN, necessario per l'utilizzo dei servizi web dell'INPS per la trasmissione delle domande di REI, possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:

1. compilazione della richiesta e sottoscrizione della stessa;
2. invio, a mezzo PEC, alla Struttura INPS territorialmente competente, del modulo compilato e sottoscritto, allegando:
    a. copia/e del/i documento/i di riconoscimento del/i sottoscrittore/i;

b. l'eventuale provvedimento di conferimento di delega o incarico da parte del legale rappresentante dell'ente, qualora l'autorizzazione non sia sottoscritta direttamente da quest'ultimo;

3. la Struttura territoriale INPS, dopo aver provveduto all'attivazione del PIN, comunica all'ente richiedente, a mezzo PEC, la disponibilità dello stesso, invitandolo al ritiro. Il ritiro potrà essere effettuato da parte di un soggetto a ciò incaricato dal legale rappresentante dell'ente e/o suo delegato;

4. l'operatore INPS, al momento del ritiro, verifica che l'incaricato sia munito di apposita delega al ritiro del PIN e fa sottoscrivere allo stesso una ricevuta di consegna dei PIN ritirati.

Nel caso in cui gli utenti da abilitare siano già in possesso del PIN (anche se da convertire in PIN dispositivo), per attribuire l'abilitazione all'utilizzo dei servizi connessi al REI sarà sufficiente l'invio, tramite PEC, dei predetti moduli, alla Direzione provinciale INPS territorialmente competente, senza la necessità di ritiro presso la struttura territoriale.

Si precisa che tutte le comunicazioni PEC sopra citate potranno essere accettate solo se provenienti dagli indirizzi PEC delle rispettive amministrazioni richiedenti.

Laddove la richiesta di abilitazione/estensione del PIN provenga dall'ente capofila di un ambito territoriale, la Direzione Regionale/Direzione di coordinamento metropolitano competente verificherà la sussistenza della delega allo svolgimento delle funzioni in nome e per conto delle amministrazioni comunali facenti parte dell'ambito. All'esito della verifica, si provvederà alla abilitazione/estensione del PIN multiprofilo.

6.2 Precisazioni:

- coloro che presentano la domanda di REI dal 1° gennaio 2018 devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018;
- per l'anno 2018, in fase di avvio del REI, in deroga a quanto previsto all'art. 9 del decreto legislativo, l'INPS dispone il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato; il beneficio resta, comunque, sospeso qualora la predetta comunicazione non intervenga entro 6 mesi dal mese di prima erogazione;
- nelle ipotesi di decadenza dal beneficio la domanda di REI può essere ripresentata dopo 12 mesi nel caso di fruizione illegittima del beneficio e dopo 6 mesi negli altri casi (cfr. par. 9);
- se la fruizione del beneficio viene interrotta per ragioni diverse da quelle che danno luogo a revoca o decadenza, il nucleo familiare può ripresentare domanda di REI e, se in possesso di tutti i requisiti, essere ammesso al beneficio per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto;
- se a seguito della variazione della composizione del nucleo familiare che beneficia del REI si formano due nuovi nuclei distinti, il nucleo familiare modificato in cui è presente il richiedente/beneficiario iniziale della carta REI per continuare a godere dei benefici deve presentare una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione nonché una nuova domanda di REI. Anche il nuovo nucleo, se ha i requisiti per accedere al REI, può richiedere l'ISEE e presentare domanda per l'accesso al REI. Per entrambi i nuclei formatisi a seguito della variazione il beneficio verrà corrisposto per il periodo residuo rispetto a quello già goduto dal nucleo familiare originario a seguito della domanda iniziale.

7. Riconoscimento e modalità di erogazione del REI

I Comuni raccolgono le domande ed effettuano le verifiche di loro competenza relativamente ai requisiti di residenza e di soggiorno di colui che richiede il REI. Tali requisiti devono sussistere sia al momento della presentazione della domanda che per tutta la durata dell'erogazione della misura. Spetta inoltre ai Comuni l'eventuale verifica dell'effettiva composizione del nucleo familiare rispetto alla dichiarazione ISEE.

Inoltre, in caso di presenza nel nucleo di una donna in stato di gravidanza accertata, il Comune deve prendere visione della documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica, attestante lo stato di gravidanza, verificando che la domanda di REI sia stata presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto.

Con riferimento al requisito familiare di presenza nel nucleo di una persona con disabilità, in assenza dei genitori, il Comune dovrà verificare la presenza nel nucleo del tutore. Ai fini della verifica del requisito, si considerano equivalenti al tutore le figure dell'amministratore di sostegno e del curatore. Tutore, amministratore di sostegno e curatore devono essere stati nominati con provvedimento giudiziario e devono essere componenti del nucleo familiare.

I Comuni trasmettono all'INPS le informazioni contenute nel modulo di domanda REI, comprensive del codice fiscale del richiedente - in assenza del quale le richieste non possono essere esaminate - e l'esito delle verifiche entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda attraverso le modalità telematiche predisposte dall'Istituto (le comunicazioni avvengono secondo l'ordine cronologico di presentazione). Tuttavia, trascorsi i 15 giorni, in assenza della comunicazione da parte dei Comuni dell'esito delle verifiche di competenza, l'INPS procede con l'istruttoria della domanda sulla base di quanto dichiarato dal cittadino. In ogni caso, il Comune può effettuare la verifica anche nel caso in cui siano trascorsi i 15 giorni previsti dalla normativa. Qualora il controllo negativo dei requisiti di competenza del Comune pervenga successivamente al predetto termine di 15 giorni lavorativi e, comunque, dopo che il beneficio sia stato già riconosciuto ed erogato, l'INPS dovrà procedere a revocare la prestazione, con contestuale recupero di quanto indebitamente percepito dal nucleo.

Al riguardo si sottolinea che il rispetto del termine di 15 giorni lavorativi per la trasmissione della domanda e per la verifica dei requisiti di competenza delle amministrazioni comunali è necessario al fine di evitare il pagamento di benefici indebiti e di non comprimere i tempi per la definizione del progetto personalizzato.

L'Inps, entro 5 giorni dalla trasmissione della domanda, verifica il possesso dei requisiti. In caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la Carta REI e tramite lettera invita il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il ritiro. Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda.

Per le domande presentante fino a dicembre 2018, le amministrazioni interessate avranno a disposizione 6 mesi per comunicare l'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato, in mancanza della quale il beneficio sarà sospeso.

Per le domande presentate dal 1° gennaio 2019 il versamento del beneficio sarà disposto dall'INPS solo dopo la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato e decorrerà dal mese successivo alla richiesta. Le erogazioni sono disposte mensilmente.

Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti del nucleo familiare entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare, che a sua volta deve essere effettuata entro 25 giorni dalla presentazione della domanda.

L'INPS procederà alla trasmissione all'interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione della misura, in quest'ultimo caso con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla reiezione stessa. I Comuni e/o gli ambiti territoriali avranno a disposizione una specifica funzionalità di controllo dell'esito dell'istruttoria.

Il possesso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, è verificato dall'INPS con cadenza trimestrale, ove non diversamente specificato, ferma restando la necessità di aggiornare l'ISEE alla scadenza del periodo di validità.

7.1 Carta REI

Il REI viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica, la **Carta REI**, che funziona come una normale carta di pagamento. Poste italiane recapita al beneficiario, presso l'indirizzo di residenza indicato, una comunicazione con l'invito a recarsi presso un Ufficio Postale abilitato al servizio per il ritiro della Carta. Per effettuare il ritiro occorre presentarsi con un documento d'identità in corso di validità. Sulla carta sarà già disponibile l'importo relativo alla prima mensilità. Trascorsi 15 giorni dopo il primo avviso senza che la carta sia stata ritirata, Poste invierà una seconda comunicazione cartacea. In ogni caso, il beneficiario che non ha ricevuto la comunicazione di Poste, trascorso qualche giorno dal riconoscimento del beneficio, potrà recarsi direttamente presso un ufficio postale abilitato, munito di un documento di identità, per ritirare la Carta.

La Carta viene consegnata con l'accredito relativo alla prima mensilità. Nel caso in cui all'atto del riconoscimento del REI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso è versato anticipatamente in un'unica soluzione annuale. A titolo esemplificativo, nel caso di domanda presentata nel corso del mese di febbraio 2018, per la quale spettasse un beneficio pari a 15 euro mensili, all'atto di accoglimento della domanda verrebbe erogato un importo pari a 150 euro, corrispondente a 15 euro per le dieci mensilità spettanti nel 2018.

Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare pari a zero, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al REI, non potendosi dar seguito ad alcun pagamento, la domanda verrà respinta e il richiedente la prestazione potrà rinnovarla, in caso di variazione della condizione economica, senza attendere il decorso di alcun termine.

Prima di poter utilizzare la Carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà inviato in busta chiusa presso l'indirizzo indicato nella domanda. In caso di mancata consegna del PIN, il beneficiario deve recarsi presso l'ufficio postale competente e richiedere la rigenerazione del PIN che sarà nuovamente inviato a mezzo comunicazione cartacea. Il beneficiario può indicare il nuovo recapito presso cui deve essere inviata la nuova comunicazione. Tale variazione di recapito è valida solo per l'invio del duplicato PIN e non modifica il dato conservato nei sistemi di Poste e INPS.

La Carta consente di:

- prelevare denaro contante entro un limite di 240 euro al mese;
- effettuare acquisti nei negozi alimentari, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard; gli esercizi commerciali che espongono il marchio del Carrello offriranno, inoltre, sconti aggiuntivi alle normali promozioni;

- pagare le bollette elettriche e di fornitura gas presso gli uffici postali; sono inoltre in corso di predisposizione i provvedimenti che consentiranno di accedere direttamente alle tariffe elettrica e del gas agevolate.
- ottenere uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.

Per i pagamenti effettuati presso i negozi convenzionati Maestro non si applica alcuna commissione. Per i prelievi di denaro contante si applica una commissione di 1 euro se effettuati presso gli ATM Postamat e di 1,75 euro se effettuati negli altri circuiti bancari.

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti. Per approfondimenti sull'utilizzo della Carta REI vai al sito di Poste oppure consulta l'informativa.

7.2 Precisazioni riguardanti l'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni, l'assegno di ricollocazione e le tariffe elettriche e gas riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate

Ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto legislativo 147/2017, i beneficiari del REI accedono **all'assegno per i nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni**, qualora ricorrano le condizioni previste dalla rispettiva disciplina, compilando l'apposita dichiarazione di responsabilità prevista al **quadro E della domanda**. La compilazione del quadro E equivale alla presentazione della domanda al Comune. In questo caso il Comune gestisce la richiesta utilizzando le stesse procedure attualmente in uso per la domanda di assegno per nuclei familiari con tre o più figli minori. I nuclei familiari che soddisfano i requisiti richiesti per l'accesso all'assegno al nucleo con tre o più figli minori accedono direttamente alla misura, la cui liquidazione avviene con le modalità attualmente in vigore.

I beneficiari del REI possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il Decreto legislativo 147/2017 (art.9) prevede che le agevolazioni riguardanti le tariffe elettriche e la fornitura del gas vengano riconosciute automaticamente alle famiglie richiedenti il REI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. Il riconoscimento semplificato di tali agevolazioni è subordinato all'adozione di un decreto interministeriale.

7.3 Precisazioni riguardanti la Carta acquisti e l'ASDI

Se il nucleo familiare ammesso al REI già beneficia della carta acquisti per minori di 3 anni riceverà una nuova carta sulla quale sarà erogato il beneficio economico connesso al REI, che assorbirà integralmente il beneficio della carta acquisti. Il beneficio economico della carta acquisti erogato prima dell'ammissione al REI potrà continuare ad essere utilizzato sulla vecchia carta acquisti.

Invece, i beneficiari della carta acquisti per ultra65enni, qualora facciano parte di un nucleo familiare ammesso al REI, continueranno ad usufruire della vecchia carta acquisti.

Tuttavia, di tale trattamento economico si tiene conto ai fini della determinazione dell'importo del beneficio REI.

Dal 1° gennaio 2018 l'ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi coloro che hanno maturato i requisiti entro la stessa data.

8. Il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa

Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni da parte della famiglia e interventi di supporto da parte dei servizi competenti, stabiliti sulla base di una valutazione multidimensionale delle problematiche e dei bisogni.

La valutazione è finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti. In particolare, l'analisi approfondisce le seguenti tematiche:

- le condizioni personali e sociali;
- la situazione economica;
- la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità;
- l'educazione, l'istruzione, la formazione;
- la condizione abitativa;
- le reti familiari, di prossimità e sociali.

La valutazione è organizzata in un'analisi preliminare (da svolgersi entro 25 giorni dalla richiesta del REI) e in una più approfondita, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa.

Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è sostituito dal Patto di servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione. Il patto di servizio è il patto stipulato tra i lavoratori disoccupati e i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il programma di ricerca intensiva di occupazione è il programma previsto nell'ambito del servizio di assistenza alla ricollocazione per i titolari dell'assegno individuale di ricollocazione che ne abbiano fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo. Tali progetti o programmi devono essere redatti per ciascun membro del nucleo familiare che sia abile al lavoro e non occupato.

In questo caso il responsabile dell'analisi preliminare (effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.lgs. 147/2017), verifica l'esistenza del patto o del programma ed, in mancanza, contatta tempestivamente il competente centro per l'impiego, affinché gli interessati siano convocati al fine di redigere il patto di servizio entro venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine il patto è comunicato ai competenti servizi dell'ambito territoriale per le successive comunicazioni all'INPS ai fini della erogazione del beneficio economico del REI.

Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga invece la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, viene costituita una équipe multidisciplinare, composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori, appartenenti alla rete dei servizi territoriali, individuati sulla base dei bisogni più rilevanti del nucleo familiare con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione (l'équipe multidisciplinare acquisisce anche eventuali valutazioni e progetti preesistenti relativi ai membri del nucleo).

L'équipe multidisciplinare non viene formata nei casi in cui il progetto personalizzato sia sostituito dal Patto di Servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione e nel caso in cui, a seguito dell'analisi preliminare e all'assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità. In tal caso, il servizio sociale competente provvede a redigere il progetto personalizzato, eventualmente in versione semplificata.

Il progetto è definito, anche nella sua durata, secondo principi di proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza rispetto alle necessità di sostegno del nucleo familiare rilevate, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili. Il progetto personalizzato è definito con la più ampia partecipazione del nucleo familiare, in considerazione dei suoi desideri, aspettative e preferenze con la previsione del suo coinvolgimento nel successivo monitoraggio e nella valutazione, nonché promuovendo, laddove possibile, anche il coinvolgimento attivo dei minorenni per la parte del progetto a loro rivolto.

Il progetto deve individuare alcuni elementi specifici connessi ai fabbisogni del nucleo familiare emersi nell'ambito della valutazione multidimensionale:

- gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale;
- i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo ha bisogno oltre al beneficio economico connesso al REI;
- gli impegni da parte dei componenti il nucleo familiare a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato.

La durata del progetto può anche eccedere la durata del beneficio economico. Il progetto personalizzato è definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare, che deve essere coinvolto anche nel monitoraggio e nella valutazione del progetto.

Il progetto prevede l'individuazione, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente, di una figura di riferimento, che ha il compito di curarne la realizzazione e il monitoraggio, attraverso attività di coordinamento e di impulso dei diversi soggetti coinvolti.

Inoltre, nel progetto sono definite le metodologie di monitoraggio, di verifica periodica e di eventuale revisione, tenendo conto della soddisfazione e delle preferenze espresse dai componenti il nucleo familiare.

Nell'ipotesi in cui uno o più componenti il nucleo familiare siano già stati valutati dai competenti servizi territoriali e dispongano di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al decreto in trattazione, si provvede ad integrare la valutazione e la progettazione secondo i principi e con gli interventi e i servizi di cui all'articolo 6 del decreto.

Nel caso in cui il progetto dovesse essere sottoscritto in ritardo, l'erogazione del beneficio verrebbe momentaneamente sospesa per poi essere riattivata quando il nucleo dovesse sottoscriverlo.

Nel caso di trasformazione del SIA in REI, se necessario, il progetto personalizzato deve essere adeguato secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

9. Sanzioni e/o sospensioni del beneficio economico

Sono previste sanzioni, nonché la sospensione e decadenza dal REI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti dal lavoratore con la sottoscrizione del Progetto personalizzato. Inoltre nel decreto (art. 12) sono previste ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del REI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU, o di mancata comunicazione di variazioni nella composizione del nucleo familiare.

9.1 Sanzioni per mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti dal progetto personalizzato.

I componenti in età attiva del nucleo familiare possono essere convocati, oltre che secondo il calendario previsto nel progetto, anche nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo le modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato.

Pertanto, nelle ipotesi di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti nel progetto, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di un quarto di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
- la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di seconda mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Nelle citate ipotesi di decadenza dal beneficio, il REI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

9.2 Sanzioni per violazioni del patto di servizio personalizzato sottoscritto presso il centro per l'impiego.

L'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo, stabilisce che, nelle ipotesi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione, nonché la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Infine, il successivo comma 5 stabilisce la decadenza dal beneficio in parola e, per gli interessati, la decadenza dallo stato di disoccupazione nelle ipotesi in cui, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, si verifichi la mancata partecipazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad ogni altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 23, comma 5, lettera e) del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, definita ai sensi dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Anche per le ipotesi di decadenza dal beneficio sopra riportate, il REI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

9.3 Sospensione per mancato rispetto di altri impegni previsti dal progetto personalizzato.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato, in riferimento alla frequenza e impegno scolastico e/o ai comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, ovvero di altri impegni specificati nel progetto personalizzato non inclusi nei precedenti, in assenza di giustificato motivo, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, la figura di riferimento del progetto (prevista all'articolo 6, comma 9) richiama formalmente il nucleo familiare al rispetto degli impegni medesimi.

Nelle ipotesi in cui il richiamo non produca la rinnovata adesione agli impegni previsti, la figura di riferimento effettua un nuovo richiamo in cui si esplicitano puntualmente gli impegni e i tempi in cui adeguarsi, a pena di sospensione dal beneficio.

In caso sia adottato il provvedimento di sospensione, nello stesso sono specificati gli impegni necessari e i tempi per il ripristino del beneficio per la durata residua prevista al momento della sospensione. In caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli impegni richiamati, successivi al provvedimento di sospensione, è disposta la decadenza dal beneficio.

In caso di decadenza dal beneficio, il REI può essere richiesto solo decorsi 6 mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

9.4 Sanzioni a seguito di dichiarazioni mendaci in sede di DSU.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo, nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del REI in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso, non si applica la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ma si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di una mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
- la decurtazione di due mensilità, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;
- la decadenza dal beneficio, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari o superiore a 200 euro.

In caso di decadenza dal beneficio, il REI può essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza.

Ai sensi del successivo comma 8, nel caso in cui, invece, il beneficio economico del REI sia stato fruito per intero illegittimamente, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, in assenza della quale il nucleo non sarebbe risultato beneficiario, ferma restando la restituzione dell'indebito e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, si applica con le seguenti modalità:

- nella misura minima (pari a 500 euro), in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile inferiore a 100 euro;
- nella misura di 1.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 100 euro a meno di 200 euro;

- nella misura di 2.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un beneficio su base mensile da 200 euro a meno di 300 euro;
- nella misura di 3.000 euro, in caso la dichiarazione mendace abbia prodotto un incremento del beneficio su base mensile pari a 300 euro o superiore.

La sanzione è comunque applicata nella misura massima (pari a 5.000 euro) nel caso in cui i valori dell'ISEE, o delle sue componenti reddituali o patrimoniali accertate, siano pari o superiori a due volte le soglie indicate all'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo. In caso di decadenza dal beneficio, il REI può essere richiesto solo decorso un anno dalla data del provvedimento di decadenza.

Si precisa, infine, che in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazione ISEE aggiornata. Nel caso la mancata presentazione di una nuova DSU da parte del nucleo dia luogo ad una indebita percezione del beneficio economico del REI ovvero alla percezione del beneficio economico in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato, oltre al recupero di quanto illegittimamente percepito, è prevista l'erogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, sopra richiamate, in ragione dell'ammontare del beneficio su base mensile indebitamente percepito.

Fatta salva l'ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo modificato, o ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione, possano continuare a beneficiare della prestazione, è necessario presentare anche una nuova domanda di REI. Tale domanda può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione.

Nel caso i servizi rilevino una discordanza non si può procedere alla revoca del benefico prima che sia stato emanato un provvedimento che accerti la variazione nella composizione del nucleo, fatta salva la possibilità di chiedere una DSU aggiornata. Nel caso in cui venga accertata con provvedimento la diversa composizione del nucleo familiare Il nucleo decade dal beneficio e vengono applicate, ove ricorrano le condizioni, le sanzioni previste nelle ipotesi di fruizione del beneficio economico maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato o illegittima. Inoltre, si applica quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del regolamento ISEE, ossia "gli enti erogatori […] provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci". La decadenza e le sanzioni non si applicano nel caso in cui sia stata presentata una nuova DSU entro due mesi dalla data in cui risulta sussistere la diversa composizione del nucleo familiare.

9.5 Irrogazione delle sanzioni e recupero dell'indebito.

L'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo, nonché il recupero dell'indebito derivante da dichiarazione mendace, di cui ai su esposti commi 7 e 8, avviene ad opera dell'INPS.

Gli indebiti recuperati e le sanzioni irrogate nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge n. 78 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversate dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo Povertà.

Qualora le somme siano state percepite in maniera illegittima, l'INPS dispone la decadenza dal beneficio e, di conseguenza, la disattivazione della Carta REI. In questo caso le somme indebitamente percepite devono essere restituite.

Qualora le somme siano state percepite in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato, l'INPS recupererà le somme versate in eccesso rivalendosi sul beneficio economico REI già versato sulla Carta. In questo caso il nucleo familiare potrà continuare a utilizzare la Carta REI per le somme residue legittimamente spettanti.

Invece, nelle ipotesi di decadenza in cui le somme già erogate siano state percepite legittimamente il beneficiario potrà continuare a usare la Carta REI fino a esaurimento delle stesse.

I servizi competenti (i Comuni e i Centri per l'impiego) comunicano, nelle modalità stabilite dall'INPS, i fatti suscettibili a dar luogo alle sanzioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo (mancato rispetto del progetto personalizzato o del patto di servizio). Tali comunicazioni devono avvenire entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento da sanzionare e, comunque, in tempo utile ad evitare il versamento della mensilità successiva. L'INPS rende noto agli ambiti territoriali gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.

Si precisa, in ultimo, che la mancata comunicazione dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

10. Compatibilità con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel rispetto dei requisiti economici previsti dal decreto legislativo 147/2017 per il nucleo familiare del richiedente la prestazione.

I componenti del nucleo richiedente il REI devono comunicare il reddito annuo previsto se al momento della richiesta percepiscono redditi lordi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità ed utilizzato ai fini dell'accesso alla prestazione, oppure in caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del REI.

Le comunicazioni relative allo svolgimento di attività lavorativa devono essere effettuate utilizzando l'apposita sezione REI-com del modulo di domanda o il modello REI-com.

10.1 Comunicazioni da effettuare al momento della richiesta del beneficio

La Sezione REI–com del modulo di domanda (quadro D) deve essere compilata nel caso in cui i componenti il nucleo familiare siano in possesso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE utilizzato per l'accesso al REI (ad esempio per l'ISEE 2018, nel caso l'attività sia iniziata dopo il 1° gennaio 2016). Va presentata al punto per l'accesso al REI contestualmente alla presentazione della domanda REI; sarà compito del Punto per l'accesso trasmettere la Sezione REI-com all'INPS. La sezione REI-com va compilata per ciascun componente il nucleo familiare che si trovi nella condizione sopra descritta.

I dati contenuti nella sezione REI-com della domanda verranno utilizzati per aggiornare il valore dell'ISEE, che non deve superare euro 6.000, e il valore dell'ISRE, che non deve superare euro 3.000,

ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti economici e, in caso affermativo, della determinazione dell'importo del beneficio economico.

Diversamente, non occorrerà compilare la Sezione REI–com nei seguenti casi:

1. se nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa;
2. se le attività lavorative svolte da uno o più componenti del nucleo familiare sono state avviate tutte prima del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'ISEE (per l'ISEE 2018, l'anno di riferimento è il 2016);
3. se l'attività iniziata dopo il 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'ISEE si è conclusa prima della presentazione della domanda REI (ad es. attività lavorativa conclusa a ottobre 2017 e domanda REI presentata a dicembre 2017).
   Nota bene: con riferimento al caso di cui al punto 3, se il nucleo familiare si trova in una situazione economica peggiore di quella risultante dall'ISEE per effetto della conclusione dell'attività lavorativa, ove ricorrano le condizioni può presentare l'ISEE corrente (vedi oltre).

10.2 Comunicazioni da effettuare nel corso della fruizione del REI

In caso di variazione della situazione lavorativa in corso di fruizione del REI, i componenti del nucleo sono tenuti a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto derivante da tale attività. Tali comunicazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, tramite il modello REI-com.

Il modulo REI-com va presentato al punto per l'accesso al REI, che lo trasmetterà all'INPS secondo le modalità previste dall'Istituto.

Al nucleo familiare beneficiario del REI è richiesto di effettuare la comunicazione tramite il modello REI-com esclusivamente ai fini della verifica della permanenza dei requisiti economici, con particolare riferimento al valore dell'ISEE, che non deve superare euro 6.000, e al valore dell'ISRE, che non deve superare euro 3.000. L'INPS ai soli fini REI aggiorna l'ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda REI, sostituendo il reddito annuo previsto comunicato tramite il modello REI-com con i redditi utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.

Tale comunicazione, nel caso permangano i requisiti, non modifica l'entità del beneficio economico che continuerà ad essere erogato come stabilito al momento dell'accettazione della domanda.

Se la variazione della situazione lavorativa non viene trasmessa all'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa, il nucleo familiare decade dal beneficio.

Se l'attività lavorativa già dichiarata con sezione REI-com o con modello REI-com si protrae nel corso dell'anno solare successivo, è necessario trasmettere il modello REI–com all'Inps entro il mese di gennaio contenente il reddito presunto per il nuovo anno, a pena di decadenza dal beneficio (esempio: a ottobre 2017 un componente il nucleo familiare inizia un'attività lavorativa la cui conclusione è prevista a giugno 2018 per un reddito complessivo lordo pari a euro 9.000. In questo caso, se il richiedente REI presenta domanda a dicembre 2017, nella sezione REI-com dovrà dichiarare un importo pari a euro 3.000, vale a dire euro 9.000/9 mensilità*3 mesi del 2017. Invece, entro il mese di gennaio 2018, dovrà dichiarare tramite il modello REI-com il reddito presunto per il 2018, pari a euro 6.000, vale a dire 9.000/9 mensilità * 6 mesi).

Se, a seguito dell'avvio dell'attività lavorativa, dovesse essere riscontrata la mancanza dei requisiti economici previsti dal Decreto legislativo 147/2017, la prestazione viene interrotta, a far data dal

mese successivo alla rioccupazione o all'avvio dell'attività autonoma che ha determinato la variazione dell'ISEE.

Nel caso di variazione dell'attività lavorativa che comporti una riduzione nell'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) superiore al 25% potrà essere presentato l'ISEE corrente. In particolare:

quando c'è stata una variazione della condizione lavorativa di almeno un componente del nucleo familiare nei 18 mesi precedenti la richiesta di REI, che abbia determinato una riduzione del reddito familiare di almeno il 25%. La variazione della condizione lavorativa deve essere compresa all'interno di queste tre tipologie:

1. lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
2. lavoratori dipendenti a tempo determinato o impiegati con tipologie di contratto flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro
3. lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività dopo averla svolta in via continuativa per almeno 12 mesi

Dai prossimi mesi (al più tardi da settembre 2018), sarà possibile presentare l'ISEE corrente in caso di una riduzione del reddito familiare (ISR) di almeno il 25% indipendentemente dalla causa che l'ha prodotta, oppure in caso di una variazione dell'attività lavorativa (compresa nelle 3 tipologie sopra descritte) indipendentemente dalla riduzione di reddito (ISR) che ne deriva

In tal caso la riduzione dell'Indicatore comporterà un aumento del beneficio spettante.

11. Integrazione del REI con le misure regionali

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il REI, a valere su risorse regionali, con misure regionali di contrasto alla povertà dalle caratteristiche analoghe al REI, che amplino la platea dei beneficiari o incrementino l'ammontare del beneficio economico. A tal fine la regione o la provincia autonoma integra il Fondo Povertà con le risorse necessarie all'intervento richiesto.

Con protocollo d'intesa tra il Presidente della Regione o della Provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di utilizzo, in favore dei residenti nel territorio di competenza, delle risorse versate ad integrazione del Fondo Povertà. I rapporti finanziari sono regolati con apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Previa intesa e regolazione dei rapporti finanziari nelle forme precedentemente descritte, le province autonome di Trento e Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono, in favore dei residenti nei propri territori, permettere l'accesso coordinato al REI e alle misure locali di contrasto alla povertà disciplinate con normativa provinciale, anche mediante un unico modello di domanda e l'anticipazione dell'erogazione del REI unitariamente alla prestazione provinciale, della quale non si tiene conto in sede di accesso alla misura nazionale.